

Risposta FiberCop all'Allegato A alla Delibera n. 59/26/CONS:

Consultazione pubblica concernente l'impiego di frequenze nella banda 40,5-43,5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga wireless ai sensi della decisione (UE) 2024/1983

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e
Coordinamento Optics Holdco S.r.l.
Sede legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano
Capitale Sociale € 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di MI MB LO: 11459900962 - REA Milano 2604085
Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it

1 Introduzione

FiberCop, in merito al testo contenente gli elementi di interesse dell'Autorità riportati nell'allegato A alla Delibera n. 59/26/CONS in oggetto, di seguito riporta il proprio contributo, al fine di porre l'attenzione su alcuni punti posti in consultazione.

2 Contributo FiberCop

FiberCop evidenzia, come già appurato da Codesta Autorità dalle *"Interlocuzioni con il Ministero"* (cfr. punti 22 e 23 dell'Allegato A alla delibera 59/26/CONS), [REDACTED] nella banda 40,5-43,5 GHz (brevemente banda 42 GHz, corrispondente agli intervalli 40,5-42,5 GHz e 42,5-43,5 GHz) [REDACTED] delle Frequenze da parte dello stesso MIMIT.

Pertanto, FiberCop conferma la necessità di protezione per gli esistenti servizi fissi (FS) in banda a 42 GHz da parte di ogni nuovo eventuale utilizzo. In merito, ritiene che le relative attività di protezione dovute agli attuali utilizzi FS, [REDACTED], dovranno essere completamente a carico degli Operatori richiedenti l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze per i nuovi sistemi wireless broadband (WBB) e che nessun adempimento dovrà essere previsto a carico degli attuali utilizzi FS, sia in termini amministrativi (richieste supplementari di dati/studi tecnici), sia in termini di attività tecniche in campo.

Inoltre, ritiene che ogni eventuale coordinamento futuro in banda e fuori banda, debba essere svolto in base a una procedura trasparente e non discriminatoria, emanata dall'Amministrazione competente, in cui oltre ad indicare le modalità e le tempistiche della procedura di richiesta e assegnazione del diritto d'uso delle frequenze, indichi i dati tecnici utili per l'attività di coordinamento frequenziale per ogni utilizzo futuro avente diritto. Tale procedura potrà essere svolta anche tramite sistemi informatizzati (cd. procedura *"customizzata"*) al fine di velocizzare l'iter per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze e non precludere nessuno sviluppo di ogni utilizzo futuro avente diritto.

In merito al paragrafo 4.2 *"Piano di assegnazione - Opzione A"* e al paragrafo 4.3 *"Piano di assegnazione - Opzione B"*, in cui sono definite le proposte per l'assegnazione della banda in discussione ai nuovi utilizzi WBB, la scrivente ritiene che entrambe le opzioni di assegnazione proposte siano complesse. Pertanto, si propone un unico approccio di assegnazione con modalità di coordinamento su base esigenza. Tale opzione potrà essere prevista su tutto il territorio nazionale (sia nelle aree c.d. *"ad alta densità"* sia nelle altre).

Considerate le limitate caratteristiche di propagazione della banda 42 GHz (capacità per brevi distanze, facilmente ostacolabile da edifici e vegetazione) e la notevole quantità di MHz disponibili, l'opzione proposta dalla scrivente si basa su richieste per singolo specifico impianto. L'autorizzazione del diritto d'uso specifico da parte dell'Amministrazione competente, per singolo specifico impianto (per un determinato link/hotspot), in un ambito pubblico è definito dall'area di estensione limitata dalla propagazione dell'impianto che si intende implementare e/o fornire. La richiesta del diritto d'uso specifico d'impianto potrà essere gestita dall'Amministrazione competente tramite software specializzati (es. Radio Planning e Interference Analysis), opportunamente calibrati sia per le attività di protezione dei sistemi fissi esistenti (FS), sia per il coordinamento delle richieste tra le varie tecnologie aventi diritto. L'iter di assegnazione del diritto d'uso specifico d'impianto termina solo a conclusione dell'attività di coordinamento frequenziale tra i diversi utilizzi in banda, nella specifica area di cui alla richiesta.

Infine, per quanto riguarda i contributi economici per l'attribuzione del diritto d'uso specifico, si ritiene che debbano essere quelli attualmente previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche

[REDACTED]

per frequenze simili di altri servizi, opportunamente modificati sulla base dell'ampiezza d'impianto e di banda, ed essere corrisposti annualmente.

Nel caso in cui due o più soggetti, aventi diritto, richiedano all'Amministrazione competente l'autorizzazione del diritto d'uso specifico, per un impianto con stessa tecnologia, in una stessa area di estensione d'impianto e con una ampiezza di banda che non permette di soddisfare entrambe le richieste, l'Amministrazione stessa potrà predisporre una procedura competitiva (asta) per l'assegnazione del diritto d'uso specifico, su base specifico impianto per una specifica area di estensione d'impianto. In tal caso, la base d'asta della banda 42 GHz potrà essere quantificabile a partire dalla base d'asta della banda 26 GHz bassa, riparametrata tenendo conto della quantità di risorsa spettrale disponibile e assegnabile, dell'area di estensione dell'impianto interessata, nonché delle differenti caratteristiche di propagazione delle due bande.